COMMISSIONI RIUNITE

FINANZE E TESORO (IV) - LAVORI PUBBLICI (VII)

V.

SEDUTA DI MARTEDÌ 1° MARZO 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA VII COMMISSIONE GARLATO

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Provvidenze straordinarie per le zone alluvionate nei comuni della provincia di Salerno. (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*). (1346). 43

PRESIDENTE . 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51 52, 55, 56

DE MARTINO CARMINE, *Relatore per la IV Commissione* 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici* . 43, 48 49, 51, 53, 54, 56

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della IV Commissione* 43, 47, 49, 52, 53, 54, 55, 56

GAVA, *Ministro del tesoro* . 44, 46, 47, 48, 49 50, 51, 52, 54, 56

ROSINI 46, 47

CACCIATORE 47, 48, 49, 55, 56

SCOCA. 47

PASINI 47

GREZZI 47, 48

CAIATI 48, 56

AMENDOLA PIETRO 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55

VILLANI 48

JANNELLI 48, 50, 51, 54

ALBARELLO 54, 55

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 55, 56

La seduta comincia alle 11.

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvidenze straordinarie per le zone alluvionate nei comuni della provincia di Salerno. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (1346).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvidenze straordinarie per le zone alluvionate nei comuni della provincia di Salerno ».

DE MARTINO CARMINE, *Relatore per la IV Commissione*. Poiché nel rileggere l'articolo 1, approvato nella seduta precedente, ho constatato che ricorre spesso l'espressione: « ricostruzione in altra sede nella zona colpita dall'alluvione e ove ciò non sia possibile nell'ambito della provincia », propongo di inserire, tra la lettera *g*) e la lettera *h*), la seguente nuova lettera: « la ricostruzione delle opere indicate alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) ove per ragioni tecniche ne sia riconosciuta la necessità, può aver luogo in altra sede nell'ambito delle zone colpite o al massimo nell'ambito della provincia di Salerno ».

In questo modo si viene a dire la stessa cosa e si rende più organica la struttura del provvedimento.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. La Commissione era già d'accordo su questo concetto.

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della IV Commissione*. In luogo delle parole: « o al

massimo », mi pare sarebbe più opportuno dire: « e in ogni caso ».

PRESIDENTE. Nella seduta precedente rimase stabilito che si sarebbe provveduto, in sede di coordinamento, a precisare che la ricostruzione delle opere pubbliche può avvenire anche in altra sede, sempre nell'ambito delle zone colpite. Ora, il relatore, onorevole De Martino, propone che, in sede di coordinamento, si adotti la formulazione da lui suggerita, inserendola fra le lettere *g*) e *h*) dell'articolo 1.

Se non vi sono osservazioni, può rimanere così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Vi è ora un articolo aggiuntivo 1-*bis* proposto dai relatori, onorevoli De Martino e Sanzo, del seguente tenore:

« Il Ministero dell'industria e commercio è autorizzato, in dipendenza dell'alluvione verificatasi nell'ottobre 1954 in provincia di Salerno, a concedere alle aziende (individuali o collettive) industriali, commerciali ed artigiane, danneggiate o distrutte, un contributo integrativo sul totale del danno subìto ed accertato. Tale contributo è in aggiunta alle provvidenze di cui alle leggi 13 dicembre 1952, n. 50 e 15 maggio 1954, n. 234; e viene erogato con le modalità di accertamento e le norme esecutive di cui alle leggi citate ».

DE MARTINO CARMINE, *Relatore per la IV Commissione*. Debbo far presente che, ove la proposta non fosse presa nella debita considerazione, alcune migliaia di operai rimarrebbero senza lavoro. In merito sono pervenute, un po' a tutti credo, moltissime lettere invocanti provvedimenti atti a ridare tranquillità a parecchie centinaia di famiglie. Io non desidero dare la sensazione di essere assolutamente intransigente al riguardo, però sento di dover far rilevare, almeno, che, mentre il contributo ordinario, stabilito a suo tempo per i danni subìti dal Polesine e dalla Calabria, poteva, in linea di massima, andare bene, anche se il sistema dei mutui non abbia molto spesso funzionato, per le zone del Salernitano di cui ci stiamo occupando oggi, dobbiamo invece seriamente cercare di fare qualche cosa di più, onde soccorrere veramente ed efficacemente tutti coloro che, avendo perduto tutto, si trovano nella impossibilità di riaprire le proprie officine e di dar vita nuovamente alle proprie industrie, lasciando così sul lastrico parecchie centinaia di famiglie. Ecco perché io insisto sull'articolo aggiuntivo proposto. Me lo impone il dovere di far presente ai ministri competenti e agli onorevoli colleghi delle due Commissioni che questo problema esiste, e che esso, pur nella sua gravità ed urgenza, potrebbe essere risolto con un semplice ulteriore stanziamento di circa 500 milioni di lire.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Noi oggi ci troviamo di fronte ad una nuova richiesta rispetto a quanto era già stato determinato a conclusione della precedente seduta, la quale, d'altra parte, fu caratterizzata, a mio parere, da una certa confusione di idee e da una inesatta cognizione dei fatti. Oggi, con il nuovo articolo 1-*bis* si vuole aumentare il contributo dello Stato a fondo perduto, a favore di aziende industriali, per la loro ricostruzione. Noi viceversa, riteniamo che il sistema della ricostruzione debba restare sempre quello previsto dalla legge per il Polesine, naturalmente con i miglioramenti previsti, vale a dire il finanziamento delle industrie per la loro ricostruzione; ma non siamo d'accordo sulla concessione alle medesime di un contributo a fondo perduto che vada al di là del 20 per cento per quelle aziende che hanno una consistenza oltre le 900 mila lire. Non è esatto che il sistema adottato per il Polesine non varrà a promuovere efficacemente la ricostruzione delle industrie del Salernitano. E non è nemmeno esatto affermare che il fondo di anticipazione per le industrie non abbia funzionato nel Polesine e in Calabria. Posso precisare che detto fondo, di 5 miliardi e 350 milioni, ha operato per mutui ammontanti a circa 5 miliardi, sicché il fondo residuo, a disposizione attualmente, è di circa 300 milioni. Questo fondo residuo, onorevole De Martino, potrebbe anche essere aumentato fino alla concorrenza di 500 milioni, ma deve essere adoperato sempre per forme di finanziamento e non per erogazioni a fondo perduto.

Si è detto anche che questo genere di finanziamento non viene attuato perché spesso le industrie non sono in grado di concedere agli istituti finanziatori le necessarie garanzie. Ma anche questa affermazione non è esatta, perché il fondo speciale di cui si tratta è stanziato dallo Stato e non da istituti privati e lo Stato concede la garanzia fino all'80 per cento per ogni operazione che gli istituti bancari attuano. È evidente, quindi, come, con una simile garanzia da parte dello Stato, non ci sia assolutamente da aver timore che questi finanziamenti non possano aver luogo.

La divergenza di vedute fra l'onorevole De Martino e l'opposizione in genere, da una parte, ed il Governo, dall'altra, sui metodi da seguire per pervenire, il più rapidamente

possibile, alla ricostruzione, è proprio questa: noi riteniamo di non dover dare contributi a fondo perduto alle aziende private, ma di doverle aiutare mediante dei finanziamenti, perché non è all'arricchimento delle industrie private che noi dobbiamo giungere, ma alla ricostruzione nell'interesse della collettività; l'opposizione, invece, e lo stesso relatore onorevole De Martino, chiedono che il denaro, appartenente alla collettività, venga ad essa sottratto e ceduto a fondo perduto ad una categoria di cittadini. Mi pare, quindi, che non esistano dubbi sulla maggiore logica e giustizia del sistema che il Governo ha già adottato e intende continuare ad adottare.

Oltre tutto, la legge del 1952 stabilisce una misura massima per il finanziamento e ad un interesse relativamente basso, e stabilisce anche che lo Stato può dare un contributo fino al 3 per cento, così che il finanziamento viene effettuato in sostanza senza corresponsione di interesse da parte delle aziende private.

Dopo questi precisi chiarimenti, mi sembra non sia il caso di insistere sull'accoglimento del nuovo articolo 1-*bis*. D'altra parte, non è possibile creare per ogni circostanza una nuova norma. I danneggiati del Polesine hanno avuto il 20 per cento di finanziamento, lo stesso quelli della Calabria, non c'è quindi ragione che per quelli del Salernitano si agisca in maniera diversa e si tramuti il finanziamento in contributo.

Pertanto, per la già sperimentata efficacia dimostrata dal sistema proposto dal Governo, attuato nelle precedenti alluvioni, ed allo scopo di non stabilire un criterio gravemente sperequativo tra zona e zona del paese, dichiaro che l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole De Martino non può essere accolto dal Governo.

DE MARTINO CARMINE, *Relatore per la IV Commissione*. Ho preso atto di quanto è stato detto dal Ministro Gava, ma dichiaro di non poter ritirare l'articolo aggiuntivo proposto e di rimettermi alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 1-*bis*, prima letto, sul quale il Governo ha espresso parere contrario.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« I contributi di cui alla lettera *g*) dell'articolo 1 sono commisurati al 90 per cento dell'ammontare della spesa effettivamente occorrente per la riparazione o la ricostruzione, quando si tratti di alloggi composti prima del sinistro di non più di tre vani utili. Per gli alloggi composti di un numero maggiore di vani utili il contributo è commisurato al 70 per cento della spesa predetta.

Nel caso che dall'Ufficio del Genio civile sia riconosciuto indispensabile lo spostamento di ubicazione di edifici da ricostruire sarà ammessa a contributo l'eventuale spesa per l'acquisto del nuovo suolo edificatorio e ne saranno autorizzati, per pubblica utilità, l'immediata occupazione e l'esproprio secondo le norme vigenti per le opere pubbliche.

Il contributo di cui al presente articolo non potrà superare complessivamente la somma di lire 2.000.000 per ogni privato proprietario. Tale limite non si applica per i contributi da concedere per il ripristino di alloggi di proprietà dell'Istituto autonomo per le case popolari di Salerno ».

I relatori hanno presentato i seguenti emendamenti:

« *Al primo comma, sostituire le parole* non più di tre, *con le parole* non più di quattro ».

« *Al secondo comma, dopo la parola:* contributo, *aggiungere la parola*: anche; *dopo le parole*. acquisto del, *sopprimere la parola*: nuovo ».

« *Al terzo comma, sostituire le parole*: per ogni privato proprietario, *con le parole*. per ogni unità abitabile ».

« *Aggiungere il seguente comma:*

« Per i fabbricati o parte di essi, di qualsiasi altra natura e destinazione, non adibiti ad abitazioni, il contributo è commisurato in ragione del 60 per cento ».

DE MARTINO CARMINE, *Relatore per la IV Commissione*. Gli emendamenti da noi proposti riguardano distintamente i tre commi dell'articolo; in più, si propone un comma aggiuntivo.

Tuttavia, per quanto riguarda particolarmente l'emendamento al primo comma, desidero che il ministro del tesoro ci dica se, pur non volendo concedere di aumentare il numero dei vani da tre a quattro, ritiene di poter largheggiare nei finanziamenti. In caso affermativo, io non insisterei sul primo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Amendola aveva presentato i seguenti emendamenti:

« *Al primo comma, sostituire le parole*: di non più di tre vani utili, *con le altre*: di non più di cinque vani utili. *Subordinatamente, con le altre*: di non più di quattro vani utili ».

« *Al primo comma, sostituire le parole*: è commisurato al 70 per cento, *con le altre*: è commisurato all'80 per cento ».

« *Sopprimere il secondo comma* ».

« *Sopprimere il terzo comma. Subordinatamente, sostituire le parole*: di lire 2.000.000 per ogni privato proprietario, *con le altre*: di lire 4.000.000 per ogni unità abitabile ».

L'onorevole Cacciatore ha presentato il seguente emendamento:

« *Aggiungere alla fine del primo comma le parole:*

« Uguale contributo è dovuto per la riparazione o ricostruzione per gli altri edifici previsti nella stessa lettera *g*) ».

ROSINI. In assenza dell'onorevole Amendola, faccio miei i suoi emendamenti e dichiaro che li manterrò, qualunque sia la risposta che darà il ministro del tesoro.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Ho già avuto occasione di esprimere il mio parere contrario all'aumento del numero dei vani, e ciò perché io non ritengo che da un giorno all'altro, ad ogni nuovo luttuoso evento, siano mutate le norme fondamentali delle leggi che regolano la materia.

Molti deputati, e fra essi il relatore e l'onorevole Jannelli, hanno prospettato, per Salerno, una situazione diversa da quella del Polesine e della Calabria, in relazione alla particolare conformazione edilizia dell'abitato di Salerno, dove esistono fabbricati con numerosissimi appartamenti, di guisa che il contributo per uno solo degli appartamenti di un medesimo proprietario significherebbe impedire la ricostruzione edilizia, che pure è tanto necessaria nella zona. Di fronte a questa situazione, il Ministero del tesoro ha dovuto tener conto della realtà, ed io ho già detto che, nei casi in cui un proprietario ha avuto più di un appartamento danneggiato, oltre al contributo stabilito in questa legge per una sola unità, si provvederà al finanziamento per la ricostruzione degli altri appartamenti, a condizioni che verranno concordate coi relatori e con la Commissione. I finanziamenti potranno essere anche totali, ma resti ben chiaro che saranno finanziamenti e non contributi.

Ho previsto, finanche, il finanziamento totale, perché sono convinto che è interesse di tutti che la ricostruzione sia fatta, così come sono convinto che dare il contributo significherebbe, invece, favorire soltanto i proprietari, i quali, ovviamente, dalla ricostruzione riceveranno l'utile costituito dal fitto degli appartamenti stessi.

Posso assicurare la Commissione che presso il Ministero del tesoro è già allo studio un progetto per addivenire alla formulazione di un idoneo sistema di finanziamento.

Detto questo e chiarito ancora che il finanziamento sarà soltanto per gli appartamenti che non fruiranno del contributo, ritengo che l'articolo 2 possa essere approvato nel testo attuale, e in tal senso rivolgo preghiera alla Commissione.

DE MARTINO CARMINE, *Relatore per la IV Commissione*. Desidero sapere se il finanziamento sarà fatto sulla differenza completa fra l'ammontare della ricostruzione, anche non *in loco*, e il contributo stesso; che durata avrà il finanziamento e quale sarà il tasso. Perché è evidente che se le condizioni dovessero essere le stesse, ad esempio, che per le cartelle fondiarie, il tasso sarebbe del 12 e non più del 7 per cento.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Il tasso non deve superare il 7 per cento, tutto compreso. E, per agevolare gli istituti di credito fondiario che non concedono mai il mutuo al cento per cento sulle ricostruzione, è prevista la costituzione di un fondo del Tesoro, che sarà dato agli istituti stessi per quella parte che essi richiedono in assoluta garanzia.

DE MARTINO CARMINE, *Relatore per la IV Commissione*. Si può tradurre in articolo questo concetto ?

GAVA, *Ministro del tesoro*. Senz'altro; però, debbo far presente che nel momento attuale non è pronto un progetto per stabilire il congegno dei finanziamenti. Pertanto mi sembrerebbe opportuno continuare nell'esame dell'articolo, riservandoci di introdurre alla fine la disposizione per i finanziamenti.

ROSINI. Allora, non si potrebbe soprassedere alla votazione di questi emendamenti, in attesa che da parte del Governo sia concretato il sistema dei finanziamenti ?

GAVA, *Ministro del tesoro*. A mio avviso, si può benissimo votare tutto l'articolo, perché, pur non avendo ancora concretato in articolo di legge il sistema dei finanziamenti, posso assicurare la Commissione sui due dati importanti: essi avranno un interesse massimo del 7 per cento, tutto compreso, ed avranno una durata di 25 anni, senza limitazioni. Ne assumo impegno preciso davanti alla Commissione.

Mi pare che, con questa mia dichiarazione, il campo possa ritenersi sgomberato da ogni dubbio.

ROSINI. Non posso assumermi la responsabilità di ritirare l'emendamento dell'onorevole Amendola che non è qui presente.

CACCIATORE. L'onorevole Amendola non è qui presente perché riteneva che questa mattina non ci sarebbe stata seduta. Anche io, del resto, mi trovo qui per puro caso. Abbiamo ricevuto un avviso di rinvio...

PRESIDENTE. L'avviso riguardava il rinvio delle sedute, in sede referente e in sede legislativa, della Commissione dei lavori pubblici, che erano state indette, in un primo momento, per oggi, e che sono state sconvocate per dar modo alle due Commissioni dei lavori pubblici e delle finanze e tesoro, di tenere seduta comune.

È evidente che l'avviso non è stato letto con sufficiente attenzione.

CACCIATORE. Ad ogni modo, i nostri emendamenti restano validi.

SCOCA. Io penso che potrebbero superarsi le perplessità dei presentatori degli emendamenti se l'articolo 2 contenesse un'assicurazione generica riguardante i finanziamenti. Ad esempio, si potrebbe modificare il secondo comma nel seguente modo:

« Il contributo di cui al presente articolo non potrà superare complessivamente la somma di due milioni di lire per ogni privato proprietario, salvo il diritto al finanziamento per la ricostruzione di altre unità abitabili appartenenti allo stesso proprietario, a norma del successivo articolo ... ».

GAVA, *Ministro del tesoro*. Non ho nulla in contrario.

ROSINI. Ma io vorrei conoscere il sistema dei finanziamenti.

PRESIDENTE. Sono state precisate le misure massime del tasso e del tempo: mi pare che più di tanto non si possa pretendere.

PASINI. Gradirei un chiarimento sul primo comma dell'articolo 2, che dice:

« I contributi sono commisurati al 90 per cento dell'ammontare della spesa effettivamente occorrente per la riparazione o la ricostruzione, quando si tratti di alloggi composti prima del sinistro di non più di tre vani utili. Per gli alloggi composti di un numero maggiore di vani utili il contributo è commisurato al 70 per cento della spesa predetta ».

Vorrei domandare: è possibile ed è ammesso che, allo scopo di ottenere il 90 per cento dell'ammontare della spesa, un proprietario che in uno stabile distrutto possedeva un alloggio di più di tre vani, si adatti a ricostruirne uno di soli tre vani?

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della IV Commissione*. Secondo me il proprietario privato è libero di ridurre il numero dei vani, ma poiché noi dobbiamo avere riguardo alle necessità sociali della ricostruzione dovremmo cercare di far ricostruire le case per lo meno nello stesso numero di vani distrutti. Orbene, poiché nella legge per la ricostruzione, noi abbiamo una norma in base alla quale un proprietario può ottenere il contributo previsto dalla legge quando ricostruisca la casa nelle misure stabilite, per cui può benissimo anche ridurre il numero dei vani perché non c'è alcuna clausola che lo impedisca, bisognerebbe stabilire qualcosa di definitivo in merito.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Per le varie necessità della ricostruzione sarei contrario alla possibilità di riduzione dei vani distrutti.

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della IV Commissione*. Rimanga bene chiarito, comunque, che in questo caso il proprietario danneggiato si deve accontentare del finanziamento previsto.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Secondo me la cosa è logica e non può dare adito a dubbi: per un appartamento distrutto di quattro vani il contributo è del 70 per cento; non si possono assolutamente ridurre i quattro vani a tre allo scopo di ottenere il 90 per cento, vale a dire un contributo superiore.

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della IV Commissione*. Questo rimanga agli atti.

GREZZI. Io pongo un altro quesito: se un proprietario di immobile prima del disastro aveva un vano di metri 6 per 6, deve ricostruire per forza un solo vano, oppure, disponendo di una superficie di 36 metri quadrati può farne uscire due o tre vani? Nel disegno di legge si parla infatti dei vani e non della superficie che l'abitazione aveva prima del disastro. Eppure la superficie ha un valore essenziale negli immobili.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Il disegno di legge parla di ricostruzione ed è sul valore della medesima che si commisura il contributo: se 40 metri quadrati di superficie si trasformano in uno o due vani è una cosa che non ha alcuna importanza.

GREZZI. Ma allora, con il contributo spettante, uno può spendere anche cinque milioni per la ricostruzione magari di un solo vano.

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della IV Commissione*. La difficoltà nasce dal fatto che il disegno di legge si riferisce ai vani utili, per cui si desidera che la ricostruzione sia fatta nello stesso numero di vani catastali prima della ricostruzione. Al contrario, la legge sulla ricostruzione riguarda la cubatura, per cui, se una abitazione distrutta era for-

mata da due grandi vani, può anche essere ricostruita con tre, quattro o cinque vani, a seconda dei nuovi criteri, purché si rispetti la cubatura precedente.

GREZZI. Però il proprietario potrebbe giocare sulla cubatura, mentre invece noi dovremmo vincolarlo alla ricostruzione della medesima superficie.

CAIATI. Noi, veramente, dovremmo arrivare anche al caso limite in senso inverso, di uno cioè che, dovendo preoccuparsi di ricostruire soltanto un ambiente della cubatura precedente, suddiviso in quattro vani, possa per una ragione qualsiasi non voler fare i muri divisori. Mi richiamo ad una dichiarazione fatta dal ministro e cioè che il problema della ricostruzione non è soltanto un problema di investimento pubblico, se così si può dire, ma è un problema che interessa anche ai fini della disoccupazione. Se noi cominciamo a sottrarre, attraverso queste piccole possibilità restrittive, la prospettiva di un maggiore impiego di mano d'opera, noi verremmo, almeno in parte, a mancare ai fini che ci siamo prefissi: anche per queste ragioni, quindi, mi pare che non si possa accettare il criterio della ricostruzione di un numero di vani diverso da quelli preesistenti.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Genio civile ha l'incarico di migliorare le condizioni ambientali degli alloggi, pertanto se da un solo vano distrutto se ne possono ricavare due, o se da tre vani si può arrivare a quattro, il Genio civile ha avuto disposizione di procedere in tal senso, perché è nostro dovere migliorare le case. Questo è, in realtà, il criterio adottato fino ad oggi. L'interessante, se mai, è non diminuire.

PRESIDENTE. Mi pare che non sia il caso di soffermarsi ulteriormente su questi dettagli.

GREZZI. Bisogna invece discuterne onde premunirsi contro eventuali speculazioni, perché ad un certo momento potrebbe cominciare l'incetta di tutti gli appartamenti di un vano, nelle zone colpite del salernitano, per ricavarne poi due o anche tre vani.

DE MARTINO CARMINE, *Relatore per la IV Commissione*. Fra i vari emendamenti proposti all'articolo che stiamo esaminando, ve n'è uno dell'onorevole Amendola, tendente ad elevare da due a quattro milioni il contributo, e questo non per ogni singolo proprietario ma per ogni unità abitale. L'onorevole Amendola evidentemente desidera evitare che, con la dizione dell'ultimo comma dell'articolo 2 del disegno di legge, si verifichi che un proprietario di tre vani, per esempio, percepisca la stessa somma prevista per un proprietario di un solo vano.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Tale timore può sussistere come ipotesi massima, non come realtà concreta, perché bisogna anche considerare il valore della ricostruzione.

DE MARTINO CARMINE, *Relatore per la IV Commissione*. Si potrebbe accettare limitamente il criterio della unità abitabile, dicendo al terzo comma: « per non più di tre unità abitabili e per ogni singolo proprietario ».

GAVA, *Ministro del tesoro*. Ma non si può intervenire in favore di un proprietario il quale, in effetti, già dalla ricostruzione ritrae un utile.

JANNELLI. Deve essere semplicemente un contributo per il danno subito.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

Dopo le dichiarazioni del ministro, l'onorevole Amendola mantiene il suo primo emendamento al primo comma?

AMENDOLA PIETRO. Per un deplorevole equivoco sono giunto in ritardo, però sono stato subito messo al corrente di come si è svolta la discussione. E da quanto ho potuto capire non ho motivo di recedere, almeno sulla subordinata.

CACCIATORE. Sono favorevole all'emendamento Amendola, perché sono convinto che il problema della ricostruzione a Salerno non può essere risolto con i finanziamenti.

DE MARTINO CARMINE, *Relatore per la IV Commissione*. Rinunzio al mio analogo emendamento e voterò a favore del testo governativo, precisando che il mio voto favorevole è determinato unicamente dalle precise assicurazioni date dal ministro del tesoro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il seguente emendamento dell'onorevole Amendola al primo comma dell'articolo 2:

« *Al primo comma, sostituire le parole*: di non più di tre vani utili, *con le altre*: di non più di cinque vani utili. *Subordinatamente, con le altre*: di non più di quattro vani utili ».

(*Non è approvato*).

Mi è pervenuto un emendamento degli onorevoli Villani, Amendola Pietro e Cacciatore, di cui do lettura:

« *Al primo comma, dopo le parole*: di non più di tre vani utili, *aggiungere le altre*: ovvero di tombe, cappelle funerarie, ecc. ».

VILLANI. Credo che questo emendamento non abbia bisogno di illustrazione per due

motivi fondamentali: 1°) tutti sanno che queste opere hanno subìto distruzioni al pari delle altre; 2°) nell'Italia meridionale il rispetto per i defunti è così sentito che la gente sopporta qualunque sacrificio pur di dare ad essi la più degna sepoltura.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici.* Sono decisamente contrario a questo emendamento per la ragione che ho già avuto occasione di esporre nella precedente seduta. Il criterio della legge non può essere cambiato. Infine, non accetto la distinzione fra Nord e Sud: il culto per i defunti è ugualmente diffuso dovunque.

GAVA, *Ministro del tesoro.* Io posso essere d'accordo finché si tratti di ricostruire una tomba secondo il nostro sentimento cristiano, ma non posso essere d'accordo quando si pretende di provvedere alla ricostruzione di cappelle funerarie, che generalmente servono ad eternare anche oltre la tomba il sentimento di vanità. Mi pare che questo non rientri nei doveri dello Stato.

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della IV Commissione.* La discussione su questo penoso argomento fu fatta, e in modo molto più ampio, in occasione della legge per i danni di guerra; ricordo che fu discusso della possibilità di ammettere a contributo la ricostruzione di tombe o cappelle funerarie private, ma tale possibilità fu del tutto esclusa.

A questo principio vi è stata una sola deroga: venne, cioè, accordato il contributo per quei fabbricati, nell'ambito dei cimiteri, appartenenti a congreghe o confraternite, nella considerazione che nell'Italia meridionale esistono molte di queste istituzioni le quali si trovavano e si trovano in pessime condizioni finanziarie.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Villani, di cui ho dato testé lettura.

(*Non è approvato*).

Vi è, ora, il seguente emendamento dell'onorevole Amendola:

« *Al primo comma, sostituire le parole*: è commisurato al 70 per cento, *con le altre*: è commisurato all'80 per cento ».

AMENDOLA PIETRO. Dalle dichiarazioni fatte dal ministro mi sono reso conto che non si ha intenzione di venire incontro alle nostre richieste relative alle limitazioni finanziarie, ed è per questo motivo che ritengo ancora più opportuno il mio emendamento.

GAVA, *Ministro del tesoro.* Il Governo è contrario all'emendamento per le ragioni già esposte.

DE MARTINO CARMINE, *Relatore per la IV Commissione.* Vorrei pregare l'onorevole ministro del tesoro di accettare l'emendamento che non apporta un notevole spostamento.

GAVA, *Ministro del tesoro.* Ho già detto e ripeto che non si può, ad ogni evento, mutare i criteri di contribuzione dello Stato.

AMENDOLA PIETRO. Per la Calabria fu cambiato il criterio, rispetto al Polesine; perché ora non si può fare altrettanto per Salerno?

GAVA, *Ministro del tesoro.* La Calabria è una regione più bisognevole del Polesine, ma non può dirsi che il Salernitano sia più bisognevole della Calabria. Questo posso dirlo in piena coscienza, senza demagogia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Amendola, di cui ho dato lettura.

(*Non è approvato*).

Vi è, ora, il seguente emendamento, proposto dall'onorevole Cacciatore:

« *Aggiungere alla fine del primo comma le parole*: Uguale contributo è dovuto per la riparazione o ricostruzione per gli altri edifici previsti nella stessa lettera *g*) ».

CACCIATORE. La ragione di quest'emendamento è fin troppo evidente, specie dopo le discussioni che ci sono state: è evidente che, senza l'aggiunta di questo comma, usufruiranno del beneficio soltanto gli edifici destinati ad uso di abitazione.

DE MARTINO CARMINE, *Relatore per la IV Commissione.* Vorrei pregare l'onorevole Cacciatore di aderire alla proposta fatta dai relatori di aggiungere all'articolo 2 un quarto comma riguardante la commisurazione del contributo in ragione del 60 per cento per i fabbricati non adibiti ad abitazioni.

CACCIATORE. Se viene accolto il mio emendamento, sono d'accordo col relatore sul 60 per cento per unità immobiliare.

PRESIDENTE. Le due questioni si riferiscono allo stesso argomento. Pertanto, l'una esclude l'altra.

DE MARTINO CARMINE, *Relatore per la IV Commissione.* L'emendamento dei relatori tende a stabilire, nella misura del 60 per cento, il contributo per le spese di riparazione dei danni subìti dai fabbricati non adibiti ad abitazione. Quello, invece, dell'onorevole Cacciatore si mette in parallelo con la procedura usata per le abitazioni. A me pare che si debba tenere debitamente conto del danno subìto dai proprietari di fabbricati non adibiti ad abitazione.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Bisogna rendersi conto delle conseguenze delle due impostazioni. Poiché si pongono dei limiti per le abitazioni private, non si può fare a meno di porre dei limiti anche per gli immobili che vengono adibiti all'industria, e che danno, quindi, un reddito notevole. Altrimenti verremmo a creare una sperequazione. Quando alla lettera *g*) dell'articolo 1 si parla di contributi da dare, è evidente che si comprendono anche gli immobili non adibiti ad abitazioni.

DE MARTINO CARMINE, *Relatore per la IV Commissione*. Vorrei pregare il ministro di accettare l'emendamento dei relatori anche in considerazione del fatto che è stato respinto l'articolo aggiuntivo riguardante appunto i piccoli industriali.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Ripeto: se non si stabilissero dei limiti per quanto riguarda gli immobili destinati ad aziende industriali, dai quali si ritraggono vantaggi notevolissimi, dopo averli posti invece per della povera gente che si deve ricostruire la propria abitazione, si seguirebbe un criterio di sperequazione che non può essere accettato dal Governo e, credo, neppure dalla Commissione.

PRESIDENTE. Tanto per fare il punto della discussione su questo argomento, mi sembra che l'emendamento Cacciatore sanzionerebbe un criterio già ammesso nella discussione generale, e non andrebbe al di là di quello che in quella sede è stato già stabilito, mentre l'emendamento degli onorevoli De Martino e Sanzo porrebbe delle nuove situazioni.

DE MARTINO CARMINE, *Relatore per la IV Commissione*. Debbo insistere nell'emendamento, preoccupato come sono della sorte di piccoli industriali che hanno avuto tutto distrutto: c'è fra di loro chi ha perduto qualche cosa come 30 o 40 milioni e qualcun'altro ce ne ha perduti anche 70 od 80. Con il modesto contributo di qualche centinaio di migliaia di lire previsto dal disegno di legge, essi non possono certo rimettere in efficienza le loro attrezzature e migliaia di operai finiranno in mezzo alla strada.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Questo non può avvenire perché è previsto il finanziamento.

AMENDOLA PIETRO. Dichiaro di accettare l'emendamento De Martino, ma faccio rilevare che la votazione di esso dovrà avvenire in ultimo trattandosi di comma aggiuntivo, mentre l'emendamento Cacciatore, che è di natura interpretativa, deve avere la precedenza.

JANNELLI. All'articolo in esame sono stati proposti altri emendamenti tra cui quello dell'onorevole Amendola Pietro tendente ad elevare da due a quattro milioni il contributo per ogni privato proprietario. Vorrei sapere che cosa si ottiene con tale modifica, di veramente utile, per un individuo che ha subito danni per parecchie diecine di milioni.

PRESIDENTE. Riassumendo: l'onorevole Cacciatore ha proposto al primo comma dell'articolo 2 il seguente emendamento aggiuntivo: « Uguale contributo è dovuto per la riparazione o ricostruzione per gli altri edifici previsti nella stessa lettera *g*) ».

Il Governo è favorevole. Pongo in votazione tale emendamento.

(*È approvato*).

Al secondo comma dello stesso articolo 2 sono stati proposti tre emendamenti. L'onorevole Amendola Pietro ne ha proposto la soppressione.

AMENDOLA PIETRO. Non insisto su tale emendamento.

PRESIDENTE. Restano, allora, i due emendamenti proposti dai relatori. Il primo di essi propone di aggiungere, dopo la parola: « contributo », la parola: « anche ». Il secondo propone di sopprimere, dopo le parole: « acquisto del », la parola: « nuovo ».

Ritengo che tali emendamenti possano essere presi in considerazione in sede di coordinamento. Se non vi sono osservazioni, così può restare stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Al terzo comma sono stati proposti tre emendamenti. L'onorevole Amendola Pietro ha proposto di sopprimere l'intero comma, e subordinatamente, di sostituire le parole: « di lire 2.000.000 per ogni privato proprietario », con le altre: « di lire 4.000.000 per ogni unità abitabile ».

Gli onorevoli relatori hanno proposto di sostituire le parole: « per ogni privato proprietario », con le parole: « per ogni unità abitabile ».

AMENDOLA PIETRO. Gli emendamenti da me proposti tendono, *in primis*, a sopprimere ogni riferimento al limite massimo della somma prevista, ed in via subordinata, qualora tale proposta dovesse incontrare opposizione da parte del Governo, a stabilire dei limiti fissandoli però in 4.000.000 per ogni unità abitabile.

Quanto alle argomentazioni del ministro Gava, in opposizione agli emendamenti di parte nostra e soprattutto in opposizione a

quello dell'onorevole De Martino, debbo dire che esse mi hanno fatto trasecolare, perché vengono da parte di un autorevole esponente di un partito che ha sempre difeso la piccola proprietà.

Ora, io non credo che si possa gridare allo scandalo del proprietario di tre appartamenti che ricostruisce a fini speculativi, quando poi si ignora l'esistenza di grossi proprietari, che magari stanno più vicini al cuore del ministro o di autorevolissimi amici del ministro: parlo di amici di oltre Tevere, del Vaticano...

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici.* Non sono allusioni che mi toccano!

AMENDOLA PIETRO. Esistono anche tanti rispettabili piccolo-borghesi che, attraverso sudati risparmi o attraverso divisioni di asse ereditario, sono diventati proprietari di uno, due o tre appartamenti e vivono con i mezzi che ritraggono dal fitto, per lo più modesto, dei loro appartamenti. Partire lancia in resta contro costoro mi sembra che sia in contrasto con i principî e con le idee che sulla piazza si va a sostenere da parte di un partito che ha come *slogan* « non più proletari, ma tutti proprietari ».

D'altra parte, io già conoscevo le idee del ministro in proposito, ma mi meraviglia l'atteggiamento dell'onorevole De Martino, il quale fa di volta in volta delle dichiarazioni e poi finge di credere a quel che va affermando il Governo: ma l'onorevole De Martino sa bene come vanno le cose per quanto riguarda il credito fondiario; egli sa bene che nove volte su dieci non si ottiene nulla.

Se questi emendamenti vengono bocciati, significa che non si vuol far funzionare la legge, significa che si vuole impedire la ricostruzione.

Noi ci siamo sempre ritirati, finora, su tutta la linea, ma a questo proposito siamo costretti a fare una questione fondamentale. Noi dobbiamo fare una legge che dia un minimo di sodisfazione agli interessati e non che sia per essi, e per tutta la zona di suo applicazione, un motivo di profondo turbamento.

JANNELLI. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento Amendola, anche per l'efficace difesa della borghesia che egli ha fatto.

GAVA, *Ministro del tesoro.* Vorrei osservare all'onorevole Jannelli, a proposito di questa sua ultima dichiarazione, che la difesa, che egli chiama efficace, della borghesia, fatta dall'onorevole Amendola, è stata la difesa della borghesia deteriore: di quella borghesia che non si fida sulle sue forze e sulla sua iniziativa, ma viceversa sull'intervento dello Stato, per realizzare i propri guadagni.

Quindi, e per un'efficace difesa della borghesia e per non venir meno ai criteri fondamentali, di cui ho più volte parlato, il Governo dichiara che dev'essere necessariamente contrario all'emendamento dell'onorevole Amendola.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del terzo comma dell'articolo 2, proposto dall'onorevole Amendola.

(*Non è approvato*).

AMENDOLA PIETRO. Ritiro l'emendamento che avevo proposto in subordine e aderisco all'emendamento dell'onorevole De Martino, emendamento inteso ad introdurre il concetto dell'unità abitabile al posto del singolo proprietario.

DE MARTINO CARMINE, *Relatore per la IV Commissione.* In seguito all'impegno per i finanziamenti assunto dal Governo, dichiaro di ritirare quell'emendamento.

AMENDOLA PIETRO. Lo faccio mio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il seguente emendamento già proposto dai relatori e da questi ritirato e fatto proprio dall'onorevole Amendola:

« *Al terzo comma, sostituire le parole*: per ogni privato proprietario, *con le parole*: per ogni unità abitabile ».

(*Non è approvato*).

DE MARTINO CARMINE, *Relatore per la IV Commissione.* Desidero ricordare agli onorevoli colleghi che, qualche mese fa, in occasione della discussione di questa legge, la Commissione finanze e tesoro decise di considerare l'unità abitabile e non il singolo proprietario. Quest'oggi, dopo tante discussioni, il principio dell'unità abitabile è stato rigettato. Non solo; ma non si vuole accogliere nemmeno una mia proposta conciliativa, che trova la sua ragion d'essere nella inesistenza di una differenza fra il contributo che viene a percepire il proprietario che ha perduto un solo appartamento, e quindi con un danno limitato, e il contributo che può percepire colui che abbia perduto anche trenta appartamenti, e per il quale i due milioni di contributo massimo non rappresentano proprio nulla di fronte all'enormità del danno subìto.

Vorrei pregare la Presidenza della Commissione perché interponga i suoi buoni uffici presso il Governo a favore della mia tesi.

PRESIDENTE. Io non posso che invitare l'onorevole De Martino a presentarmi una concreta proposta di emendamento.

Se dovessi esprimere il mio parere personale, direi che, non dovendosi regalar nulla, è necessario che si rispetti l'unità del proprietario e non quella abitabile.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Il concetto dell'unità abitabile è stato già respinto, il che mi sembra che precluda una successiva analoga proposta.

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della IV Commissione*. Circa la preclusione, dovrei far osservare che, oltre alla presa di posizione delle nostre due Commissioni sulla dizione precedente, e cioè sul riferimento personale, vi sono state delle dichiarazioni dell'onorevole ministro del tesoro, il quale ci ha assicurato che, per quanto riguarda il proprietario che non può ricostruire tutto valendosi del contributo, si sarebbe fatto leva sul finanziamento.

Se queste dichiarazioni sono state fatte, come sono state fatte; se un accordo circa la soluzione da dare è stato raggiunto, è evidente che ci troviamo di fronte ad un principio di carattere generale. Cioè, contributo unico e limitato alla somma prevista per le case che non si potranno ricostruire e finanziamento al cento per cento in base alla loro ubicazione.

A me pare che ci sia più che una preclusione: c'è stato addirittura un accordo, per cui ritengo che la formulazione di un emendamento che ci farebbe ritornare ad una questione sulla quale ci si era già accordati, non ci farebbe che perdere del tempo, anche perché possiamo benissimo già prevedere quale sarebbe l'esito della votazione.

AMENDOLA PIETRO. Si potrebbe girare l'ostacolo affermando il concetto del proprietario.

PRESIDENTE. La parola « proprietario » potrebbe anche essere riferita a colui che possiede un alloggio solo. Comunque, onorevole Amendola, se vuole, formuli una proposta precisa e me la faccia pervenire.

L'emendamento del relatore, aggiuntivo di un quarto comma, è precluso dalla approvazione dell'emendamento Cacciatore alla fine del primo comma.

L'articolo 2, con gli emendamenti approvati, risulta così formulato:

«I contributi di cui alla lettera *g*) dell'articolo 1 sono commisurati al 90 per cento dell'ammontare della spesa effettivamente occorrente per la riparazione o la ricostruzione, quando si tratti di alloggi composti prima del sinistro di non più di tre vani utili. Per gli alloggi composti di un numero maggiore di vani utili il contributo è commisurato al 70 per cento della spesa predetta. Uguale contributo è dovuto per la riparazione o la ricostruzione degli altri edifici previsti nella stessa lettera *g*).

Nel caso che dall'ufficio del Genio civile sia riconosciuto indispensabile lo spostamento di ubicazione di edifici da ricostruire sarà ammessa a contributo l'eventuale spesa, per l'acquisto del nuovo suolo edificatorio e ne saranno autorizzati, per pubblica utilità, l'immediata occupazione e l'esproprio secondo le norme vigenti per le opere pubbliche.

Il contributo di cui al presente articolo non potrà superare complessivamente la somma di lire 2.000.000 per ogni privato proprietario. Tale limite non si applica per i contributi da concedere per il ripristino di alloggi di proprietà dell'Istituto autonomo per le case popolari di Salerno».

Lo pongo in votazione, nel suo complesso.

(*È approvato*).

AMENDOLA PIETRO. Io stavo preparando il testo dell'emendamento ma ella, onorevole Presidente, ha posto in votazione l'articolo 2 nel suo complesso. Pertanto: vogliamo fare le cose di comune accordo, oppure chiedere la rimessione in Assemblea del disegno di legge? Informo che ho già pronte le firme necessarie.

PRESIDENTE. Onorevole Amendola, le faccio osservare che sulla votazione ella non ha mosso alcuna obiezione, ella si è limitata semplicemente a votare contro il testo governativo.

I relatori avevano presentato una serie di emendamenti aggiuntivi, da far seguire all'articolo 2. È opportuno accantonare momentaneamente l'esame di questi emendamenti. Se non vi sono osservazioni, così può restare stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'articolo 3.

« I sinistrati bisognosi aventi titolo al contributo per la riparazione o la ricostruzione delle loro case in virtù del precedente articolo possono chiedere che tutti i lavori siano eseguiti a cura del Ministero dei lavori pubblici, impegnandosi al versamento, in dieci annualità, della quota a loro carico, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Agli effetti del presente articolo sono considerati bisognosi i proprietari che non risultino iscritti nei ruoli delle imposte di ricchezza mobile e complementare progressiva, non siano proprietari di altro fabbricato rimasto indenne ed abbiano un reddito dominicale non superiore a lire 1.600 riferito al catasto del 1943 ».

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della IV Commissione*. A questo punto mi consenta l'onorevole Presidente di occuparmi congiuntamente degli articoli 3 e 4 del disegno di legge e di richiamare su di essi la massima attenzione da parte degli onorevoli colleghi.

Gli articoli 3 e 4, hanno rispettivamente lo scopo di aiutare la povera gente per la ricostruzione e per le riparazioni. La norma non è certo nuova perché proviene dalla legge 10 aprile 1947, n. 261. Prima del 1947 si era detto che per la ricostruzione delle abitazioni distrutte o fortemente danneggiate dalla guerra avrebbero provveduto in parte anche gli alleati; era stato anche detto ai privati danneggiati di non preoccuparsi della ricostruzione perché lo Stato avrebbe provveduto direttamente alla bisogna.

E cosa fece poi lo Stato? Raccolse le adesioni e, attraverso gli uffici del Genio civile, come pure, necessariamente, attraverso il sistema degli appalti, fece effettivamente ricostruire e riparare. Per quanto riguardava le riparazioni, però, siccome si trattava di dare immediato ricovero ai senza tetto, si fecero solo quelle operazioni sommarie che a giudizio degli uffici tecnici sarebbero state valide a dare possibilità di ricovero alle popolazioni che mano a mano ritornavano nei propri paesi. Quindi, riparazioni mal fatte e assai modeste che ad un certo punto furono addirittura sospese perché venne fuori il famoso articolo 40 della legge 10 aprile 1947, n. 261, che, nell'intento apparente e non sostanziale di concedere alla povera gente una condizione privilegiata, stabiliva di porre i due terzi della spesa a carico del privato danneggiato e un terzo a carico dello Stato.

Gli uffici del Genio civile stilarono così le loro brave note di spesa, passarono queste note alle intendenze di finanza e queste le trasmisero agli uffici del registro con procedura coattiva. In sostanza, i proprietari privati vennero costretti a pagare l'ammontare di una spesa che non potevano assolutamente sopportare. In conseguenza di questa situazione intervenne poi la legge sui danni di guerra che, per quanto riguardava le abitazioni danneggiate, capovolse la percentuale predetta: due terzi della spesa a carico dello Stato ed un terzo soltanto a carico del danneggiato.

Ma anche così, ben poco si giova alla povera gente, perché i lavori eseguiti dagli uffici del Genio civile attraverso gli appalti, attraverso cioè il consequenziale apparato, portano ad un tale ammontare per cui i due terzi a carico dello Stato diventano, nell'ammontare complessivo, maggiori della spesa che sopporterebbe il privato facendosi direttamente tutti i lavori, ed anche il terzo rimasto a carico del privato assomma ad una cifra non indifferente. Cosa ne consegue? Che spesso, i proprietari debbono rinunciare nuovamente ad avere una propria casa, perché non potendo pagare la loro parte, vengono espropriati a favore dell'amministrazione che deve avere i rimborsi. Questo, per quanto riguarda le ricostruzioni.

Per le riparazioni vi è anche qualche cosa di più da rimarcare, perché quando lo Stato fa eseguire le riparazioni nell'immediato momento del disastro, come è detto nell'articolo 4 del disegno di legge, onde dare ricovero ai senza tetto, segue criteri propri di emergenza, trascurando il criterio che seguirebbe un privato proprietario, il quale ha un interesse tutto particolare a fare le riparazioni necessarie e a farle bene.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Lo Stato fa molto di più.

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della IV Commissione*. È assurdo. È capitato varie volte che, eseguiti i collaudi e chiuse, per il Genio civile, le pratiche inerenti, i vari proprietari abbiano dovuto ricominciare daccapo a fare lavori e riparazioni alla casa che era stata loro riconsegnata.

Stando così le cose, io credo che sarebbe utile sopprimere tutti e due gli articoli cui mi riferisco perché, ripeto, con essi si stabilisce un impegno che si risolve a danno e non ad utilità dei proprietari privati.

Propongo, pertanto, che si sopprimano gli articoli 3 e 4 e che si lasci piena libertà ai proprietari privati di valersi dei benefici previsti dal disegno di legge per le riparazioni e le ricostruzioni che essi ritengono più opportune.

AMENDOLA PIETRO. La proposta dell'onorevole Castelli Avolio è molto grave e va meditata. Essa è, del resto, una conseguenza alla quale andiamo incontro per aver respinto tutti gli emendamenti migliorativi dell'articolo 2.

Però, se questa proposta dell'onorevole Castelli Avolio, che a prima vista può sem-

brare un rimedio, finisce per ritorcersi in danno per gli interessati, va a finire che costoro cadranno dalla padella nella brace. Quindi, non so se su due piedi si possa prendere una decisione in proposito o se non sia più conveniente correggere l'articolo già approvato.

JANNELLI. Mi pare che all'articolo 3 ci sia qualcosa in proposito: si parla di versamento in dieci annualità della quota a carico. Che significa?

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della IV Commissione*. Le dieci annualità non rappresentano un vantaggio, ove si consideri che i proprietari che otterranno i finanziamenti preannunciati dal ministro del tesoro rimborseranno in venticinque annualità. Non è un vantaggio, dicevo, ma non è neppure un danno. Piuttosto, c'è da considerare lo scarto fra il costo del lavoro eseguito in economia dal privato, col sistema che egli riterrà più opportuno, e il costo del lavoro eseguito dal Genio civile.

E la riprova che il sistema ha funzionato male l'abbiamo avuta nel corso della discussione della legge sui danni di guerra, quando abbiamo riconosciuto la necessità di stabilire le quote nella proporzione di due terzi a carico dello Stato e di un terzo a carico del privato. Ma anche questo sistema ha sanato ben poco: ha sanato, cioè, il caso del proprietario di una unica casa, di quella da lui abitata.

È una condizione di cose dolorosissima, che io e molti altri colleghi conosciamo molto bene. Secondo me, basterebbe sopprimere i due articoli.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Lasciando al competente ministro dei lavori pubblici ogni responsabilità circa la proposta soppressiva degli articoli 3 e 4, desidero sottolineare, perché la Commissione abbia tutti gli elementi di giudizio, che le dieci annualità di quote a carico dei privati sono da questi ultimi restituite senza interessi, mentre i finanziamenti, che si restituiscono in venticinque annualità, sono gravati degli interessi che verranno stabiliti.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Per me è indifferente che i due articoli restino o meno: se essi sono soppressi, sarà un fastidio di meno per il mio Ministero.

Debbo, però, aggiungere che, sopprimendoli, si commetterebbe un grave errore, perché si metterebbero i bisognosi nella condizione di non poter fabbricare.

Respingo il concetto che i lavori eseguiti dal Genio civile siano peggiori di quelli eseguiti dai privati, anche se posso accettare che questi vengono a costare di meno.

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della IV Commissione*. Non è questo il mio concetto. Io ho detto che il Genio civile limita le riparazioni alle opere necessarie al ricovero, il suo compito essendo limitato a dare ricovero alle popolazioni danneggiate.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Questo era il concetto contenuto nella legge fondamentale, ma poi è stato superato: oggi il concetto è di perfezionare, non di ripristinare.

Comunque, il mio pensiero in merito alla soppressione dei due articoli è chiaro: sono indifferente, ma mi corre l'obbligo di mettere in guardia le Commissioni sulle conseguenze negative che la soppressione avrebbe sui bisognosi, i quali certamente non sarebbero più in condizione di fabbricare.

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della IV Commissione*. Forte della mia esperienza in materia, ritengo di dover insistere proprio per il bene delle popolazioni. Basti il fatto che il prezzo del lavoro si conoscerà solo ad opera eseguita.

ALBARELLO. Vorrei chiedere al ministro dei lavori pubblici perché il lavoro eseguito dal Genio civile viene a costare il doppio o quasi di quello eseguito del privato. Mi sembra un problema di estrema gravità. Anche l'onorevole Del Fante, in Assemblea, ha detto che le costruzioni eseguite dallo Stato vengono a costare il doppio.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Nonostante il rispetto che io ho per l'onorevole Del Fante, non credo che una sua opinione possa far testo.

Non vi sono affatto inconvenienti, perché vige il sistema della gara; e anche quando i lavori si danno a trattativa privata, questa si fa in base ai prezzi che le gare hanno indicato.

Io mi oppongo a che i lavori siano fatti a costi troppo bassi, perché pretendo che essi siano eseguiti bene, alla perfezione; e la distinzione fra ciò che io affermo e le preoccupazioni dell'onorevole Castelli Avolio consiste in ciò: che le costruzioni eseguite dal Genio civile costano di più — non il doppio — ma sono dei lavori ben fatti.

Ad ogni modo, se la Commissione, nella sua saggezza, ritiene di dover sopprimere i due articoli, io non ho nulla in contrario. vuol dire che i bisognosi si troveranno in difficoltà.

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della IV Commissione*. L'onorevole ministro afferma che i lavori fatti dal Genio civile sono

eseguiti bene, il che presuppone che quelli eseguiti direttamente dal privato siano fatti male o peggio: senza con ciò offendere alcuno, mi permetto di insistere sul mio concetto che il privato fa ugualmente bene i lavori che esegue per se stesso.

ALBARELLO. A me pare che la questione posta dall'onorevole Castelli Avolio consista nella differenza del costo fra i lavori eseguiti dal privato e quelli eseguiti dal Genio civile. Desiderei un chiarimento in proposito.

PRESIDENTE. È il sistema dell'appalto che influisce sul prezzo.

L'onorevole Castelli Avolio insiste sulla sua proposta soppressiva?

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della IV Commissione*. Debbo insistere.

AMENDOLA PIETRO. Con la formulazione data all'articolo 2, la maggioranza ha messo quasi tutti i proprietari sinistrati nella impossibilità di iniziare la ricostruzione. Se ora venissero soppressi anche gli articoli 3 e 4 non rimarrebbe altro mezzo per il progresso della ricostruzione. D'altra parte, per una volta tanto, vorrei dare un minimo di fiducia alla efficacia della facoltà discrezionale concessa al ministro dei lavori pubblici.

Nell'articolo 3 e nell'articolo 4 sono previsti infatti poteri discrezionali; voglio sperare che essi siano usati integralmente onde siano superati gli inconvenienti che eventualmente potrebbero presentarsi, già lamentati dall'onorevole Castelli Avolio. Nell'articolo 3, ove si stabilisce che i sinistrati possono chiedere che tutti i lavori siano eseguiti a cura del Ministero dei lavori pubblici, impegnandosi essi al versamento, in dieci annualità, della quota a loro carico a seconda delle modalità che saranno stabilite con decreto del ministro dei lavori pubblici, mi pare che ci sia più di una via aperta perché si possa andare incontro alle esigenze tipiche delle particolari categorie di sinistrati.

Poi c'è l'articolo 4, più prezioso ancora: lo Stato si sostituisce al proprietario per iniziare le ricostruzioni. Qui si parla di rimborso di una quota delle spese all'uopo sostenute, nella misura e con le modalità che saranno stabilite con decreto del ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro. Ed è anche previsto che nel caso di lavori di sistemazione, che possono avere un esclusivo interesse pubblico, la spesa relativa potrà anche rimanere a totale carico dello Stato. Ed io penso che almeno in certi casi possano essere considerati di interesse pubblico tutti quei lavori atti a ripristinare le abitazioni per i senza tetto.

Noi vogliamo fare, pertanto, affidamento sulle possibilità che vengono offerte dagli articoli 3 e 4, per cui, dato anche che l'articolo 2 non garantisce molti vantaggi ai sinistrati bisognosi, dichiariamo di votare contro l'emendamento soppressivo dei due articoli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Castelli Avolio relativa alla soppressione degli articoli 3 e 4.

(*Non è approvata*).

All'articolo 3 sono stati proposti vari emendamenti. Quelli dei relatori hanno più che altro un carattere di coordinamento; essi propongono, infatti, di sostituire, al primo comma, le parole: « in virtù del precedente articolo », con le parole: « in virtù dell'articolo 2 », e di inserire dopo la parola: « possono », e prima della parola: « chiedere », la parola: « inoltre ».

Ritengo che possono essere presi in considerazione in sede di coordinamento.

Se non vi sono osservazioni, così può restare stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

L'onorevole Cacciatore propone di sostituire il secondo comma con il seguente:

« Agli effetti del presente articolo sono considerati bisognosi i proprietari che risultino iscritti nei ruoli della imposta complementare dell'anno 1949 per un reddito imponibile non superiore a lire 150 mila e non siano proprietari di altro fabbricato, con fitti non bloccati, rimasto indenne ».

CACCIATORE. Se vogliamo veramente occuparci dei sinistrati bisognosi, lo potremo fare efficacemente approvando l'emendamento da me proposto.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La legislazione cui si riferisce l'onorevole Cacciatore non tiene conto degli attuali limiti di ricchezza mobile, in base ai quali chi ha un reddito inferiore alle 480 mila lire non è tassato dalla complementare. Gli onorevoli colleghi sanno anche che è all'esame del Parlamento un disegno di legge per l'accertamento dell'imponibile e per l'elevazione a 540 mila lire del limite di franchigia. Mi pare, quindi, che questo limite, ragguagliantesi presso a poco alle 43-44 mila lire mensili, sia sufficiente a definire chi è veramente bisognoso. Rifarsi, perciò, all'accertamento per la complementare del 1949, dopo gli ulteriori sviluppi della legislazione in materia, mi sembra significhi introdurre un concetto che è superato. E non credo nem-

meno che possa essere portato in questa sede un eventuale riferimento alla legge per le provvidenze ai sinistrati del Polesine. I limiti per l'imponibile sono stati stabiliti con la legge del 1952.

CACCIATORE. Il limite del reddito imponibile da me proposto per la definizione del proprietario bisognoso si riferisce alle leggi precedenti.

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della IV Commissione*. Se l'onorevole Cacciatore ha fatto riferimento alla legge sui danni di guerra che parla di un minimo di reddito di 150 mila lire, faccio notare che il riferimento non è all'anno 1949, bensì all'anno 1945.

CACCIATORE. Non trovo difficoltà a ritirare l'emendamento. Io mi preoccupo soltanto che il limite di reddito non sia molto superiore dato che non so fino a qual punto verremmo ad estendere la categoria dei bisognosi.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Con l'estimo catastale si vengono a comprendere quelli che secondo il nostro concetto sono effettivamente bisognosi. Bisogna vedere se questo parametro coincide con quello dell'onorevole Cacciatore. Secondo il catasto vigente dal 1° gennaio 1943, gli estimi dominicali sono riferiti al 1° gennaio 1939, quindi sono estimi dominicali estremamente bassi. Questi estimi vengono annualmente aggiornati con decreto del ministro delle finanze e vengono moltiplicati per un coefficiente che è notevolmente inferiore a quello oggi considerato normale. Bisogna vedere se con gli estimi attuali, che rappresentano un valore corretto per 36 volte rispetto a quello del 1939, si interpreta sufficientemente il desiderio di qualificare la categoria dei bisognosi.

CACCIATORE. Dei due presupposti di cui all'articolo 3 potremmo lasciare in piedi solo il primo.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Io sono indifferente: bisogna vedere a cosa ci si vuol riferire per definire i bisognosi. Certo è che se sarà portato a 540 mila lire il limite di franchigia agli effetti della imposta complementare sul reddito, si avranno elementi sufficientemente precisi per detta definizione.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Ritengo che sia, forse, più conveniente riferirsi alla imposta complementare piuttosto che ai redditi dominicali, probabilmente più larghi.

CACCIATORE. Quanto è stato detto finora riguarda la prima parte del mio emendamento. La seconda parte riguarda i proprietari di altro fabbricato con fitto bloccato.

CAIATI. Non mi pare un criterio discriminativo giustificato da una realtà obiettiva. Può darsi il caso di un proprietario il quale abbia avuto danneggiata una casa di recente costruzione: questa casa avrà pur bisogno di riparazioni!

PRESIDENTE. Non è questo il punto. Si vuole, invece, dire che se uno è proprietario di un altro fabbricato con fitto bloccato, rimasto indenne, è considerato bisognoso pur avendo più di un appartamento.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Mi pare che si allarghi troppo il concetto.

CACCIATORE. Va bene; ritiro l'emendamento nel suo complesso.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Al fine di rendere più chiara la disposizione propongo di sostituire le ultime parole del secondo comma: « riferito al catasto del 1943 », con le altre: « determinato a norma del regio decreto 4 aprile 1939, n. 489, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3, nel suo complesso, sul seguente testo modificato:

«I sinistrati bisognosi aventi titolo al contributo per la riparazione o la ricostruzione delle loro case in virtù del precedente articolo 2 possono chiedere che tutti i lavori siano eseguiti a cura del Ministero dei lavori pubblici, impegnandosi al versamento, in dieci annualità, della quota a loro carico, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Agli effetti del presente articolo sono considerati bisognosi i proprietari che non risultino iscritti nei ruoli delle imposte di ricchezza mobile e complementare progressiva, non siano proprietari di altro fabbricato rimasto indenne ed abbiano un reddito dominicale non superiore a lire 1.600, determinato a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 489, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976».

(*È approvato*).

Passiamo agli articoli 4 e 5 che, non essendovi osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 4.

Ove ne ravvisi la necessità l'Amministrazione dei lavori pubblici è autorizzata a prov-

vedere alla esecuzione di lavori di riparazione e di sistemazione di edifici, anche di proprietà privata, ai fini del ricovero di senza tetto.

I proprietari degli edifici riparati o sistemati ai sensi del precedente comma, sono tenuti al rimborso di una quota delle spese all'uopo sostenute, nella misura e con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro.

La predetta quota non potrà comunque essere superiore a quella prevista a carico del proprietario in applicazione dei precedenti articoli 2 e 6.

Nel caso di lavori di sistemazione di esclusivo interesse pubblico la spesa relativa potrà rimanere anche a totale carico dello Stato.

(*È approvato*).

ART. 5.

Le domande per la concessione dei contributi di cui alle lettere *f*) e *g*) dell'articolo 1 debbono essere presentate, in carta libera, all'ufficio del Genio civile di Salerno, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,15.

IL DIRETTORE ff.
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO
Vicedirettore.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI